



REPUBBLICA ITALIANA

1492108

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

✓

SEZIONE PRIMA CIVILE

SOGGETTA REGISTRAZIONE A DEBITO - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario	ADAMO	Presidente	R.G.N. 26570/06
Dott. Luigi.....	MACIOCE.....	Consigliere	rel.
Dott. Vittorio.....	RAGONESI.....	Consigliere	Cron. 1482
Dott. Bruno.....	SPAGNA MUSSO.....	Consigliere	Rep. 462
Dott. Carlo.....	DE CHIARA.....	Consigliere	c.c. 15/10/07

ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ministero della Giustizia , dom.to in Roma via dei Portoghesi
12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e
difende per legge

ricorrente

contro

**Napoletano Antonio - Festosi Agostino - Esposito Mario -
Matella Salvatore** dom.ti in Roma via Valadier 43 presso l'Avv.
Giovanni Romano che li rappresenta e difende per procura in calce al
ricorso

controricorrenti

per la cassazione del decreto cron. in data 17 Maggio
2006 della Corte di Appello di Roma.

Udita la relazione del relatore cons. L.Macioce nella adunanza del
11.10.2007. *Presente il P.A. dr. F. Uccella*

*oggetto:
equa ripartizione*

1582
09

RG 26570/2006;

Rileva il Collegio che il relatore, nella relazione depositata l'1.6.2007, ha formulato la proposta di definizione che appresso interamente si trascrive:

“OSSERVA

CHE la Corte di Appello di Roma, esaminando domanda di equa riparazione proposta da Napolitano Antonio, Esposito Mario, Festosi Agostino, Natella Salvatore per la irragionevole durata di un procedimento fallimentare (introdotto con l'ammissione al passivo il 6.2.1990 e non ancora pervenuto alla ripartizione nel 2005), con decreto 17.05.2006 ritenne che la durata fosse irragionevole per anni 10 e pertanto liquidò a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 10.000;

CHE il decreto, direttamente ricorribile per cassazione, è stato impugnato con ricorso 26.09.2006 affidato a due motivi ai quali hanno resistito gli intimati con controricorso 31.10.06;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 17.05.2006, devono essere applicate le disposizioni di cui al capo I del D.Leg. 2.2.2006 n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell'art. 366 bis del C.P.C., alla stregua della quale l'illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all'art. 360 nn. 1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto;

CHE i motivi nei quali si articola il ricorso dell'Avvocatura Erariale non adempiono al citato obbligo posto che in nessun luogo della esposizione delle doglianze si rinviene il quesito stesso;

CHE, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile;”.

A criterio del Collegio la proposta di cui alla relazione deve essere ritenuta assolutamente condivisibile, nessuna osservazione critica né alcun rilievo contrario essendo pervenuto dalla Avvocatura Generale alla quale la relazione è stata debitamente trasmessa.

La carenza assoluta del quesito in ciascuno dei due motivi – neanche pensabile essendo la loro desunzione per implicito dal testo delle censure (Cass. 14682/07) – comporta l'inammissibilità del ricorso con la condanna dell'Amministrazione ricorrente alla refusione delle spese in favore dei controricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente a versare ai controricorrenti in solido la somma di € 1.600,00 (di cui € 100 per esborsi) oltre a spese generali ed accessori di legge.

Roma l'11.10.2007.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **24 GEN. 2008**

IL CANCELLIERE

2

IL CANCELLIERE

Luisa Passarini